

Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni

*Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,
Ambiente e Territorio*



Proposta di legge n. 451/10^ di iniziativa del consigliere D. Tallini, recante: “Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 41/2016”.

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to On. Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il disegno di legge in esame propone la modifica della legge regionale 41/ 2016, istitutiva della Riserva Naturale Regionale “Valli Cupe”, con l’obiettivo precipuo di sostituire l’ente che attualmente gestisce l’area protetta.

L’idea di un cambio nella gestione nasce dall’esigenza di snellire l’amministrazione della riserva affidando la sua direzione all’associazione nazionale Legambiente, la quale fondando la sua missione sull’ambientalismo scientifico e sulla tutela dell’ecosistema e dello sviluppo sostenibile, potrebbe maggiormente valorizzare l’esperienza naturalistica delle Valli Cupe e quelle spiccate caratteristiche di originalità che hanno consentito al sito di ottenere, ad oggi, successi nazionali ed internazionali.

L’Associazione ambientalista Legambiente ha già in gestione altre Aree protette del Paese con l’esclusivo obiettivo, e dunque in piena sintonia con le finalità della riserva Valli Cupe, di dare ampio respiro alle tematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente, in una logica di efficacia ed efficienza nella gestione della conservazione e tutela dei beni naturalistici.

In particolare, l’articolo 1 modifica l’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 41/2016 affidando la gestione della riserva Valli Cupe all’associazione Legambiente garantendo, comunque, nel rispetto della Legge quadro 394/91, il pieno coinvolgimento degli enti locali nell’ambito del cui territorio ricade la riserva stessa.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tipologia della proposta di legge.

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

dall’attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione trattandosi di modifica che riguarda esclusivamente la sostituzione dell’ente gestore della riserva naturale. In particolare, la variazione dell’articolo 6 comma 1 e 2 della legge regionale del 27 dicembre 2016 n. 41, individua l’associazione Legambiente Calabria alla direzione dell’area protetta e non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

Le proposte di modifica della legge regionale 41/2016 non comportano oneri finanziari in quanto si limitano a modificare aspetti organizzativi della Riserva naturale senza incidere sugli esposti economici della stessa.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 41/2016	/	/	/
Art. 2	Clausola di invarianza finanziaria	/	/	/
Art. 3	Entrata in vigore	/	/	/

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Testo:

"Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 41/2016"

Art. 1

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 41/2016)

1. L'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 41 (Istituzione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe) è così modificato:

a) al comma 1 le parole "al Comune di Sersale" sono sostituite dalle seguenti: "all'associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. L'ente gestore garantisce la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 22 della legge n. 394/1991.";

c) alla fine del comma 2 le parole "dal Comune di Sersale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'associazione nazionale Legambiente Calabria".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.